



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: [cp-vieste@pec.mit.gov.it](mailto:cp-vieste@pec.mit.gov.it) – E-mail: [ucvieste@mit.gov.it](mailto:ucvieste@mit.gov.it)

### ORDINANZA n° 60 / 2017

#### INTERDIZIONE DI AREA PORTUALE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

**VISTA:** l'Ordinanza n. 07/2016 in data 28/04/2016 di questo Ufficio Circondariale Marittimo (*Regolamento della circolazione veicolare del porto di Vieste*);

**VISTA:** l'Ordinanza n. 29/2017 in data 30/06/2017 di questo Ufficio Circondariale Marittimo (*Misure di sicurezza fisica per la tutela dell'infrastruttura militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste*);

**VISTO:** il rapporto di servizio datato 24/10/2017 afferente la caduta di calcinacci in prossimità della "Palazzina Comando" di questo comprensorio militare, lato Lungomare Cristoforo Colombo;

**VISTA:** la nota prot. 13645 in data 24/10/2017 con la quale è stata segnalata al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Bari l'urgente necessità di predisporre un intervento per la messa in sicurezza dei luoghi;

**RITENUTO NECESSARIO:** a tutela pubblica incolumità, interdire la sosta dei veicoli ed il transito delle persone in prossimità dell'area portuale interessata da suddetto cedimento;

**VISTI:** gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

### ORDINA

**Art. 1)** Il tratto del Lungomare Cristoforo Colombo adiacente il lato Ovest della "Palazzina Comando" di questo Ufficio, opportunamente delimitato con apposite barriere fisiche per metri lineari 10, è interdetto ad ogni tipo di accesso non esplicitamente autorizzato da questa Autorità Marittima.

**Art. 2)** I pedoni in transito dovranno percorrere il tratto di strada in questione impiegando il marciapiede corrente sul lato opposto della carreggiata.

**Art. 3)** Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'eventuale violazione del divieto di cui all'art. 1 sarà sanzionata ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**Art. 4)** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito interne istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/vieste](http://www.guardiacostiera.gov.it/vieste).

Vieste, 31 ottobre 2017

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI